



COMUNE VAL DI ZOLDO

PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Straordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica

Adunanza del **30/07/2026**

Deliberazione n° **24**

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.
----------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello, risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Camillo De Pellegrin	Presidente	Presente
Romano Pellegrini	Membro	Presente
Paolo Zanettini	Membro	Presente in Videoconferenza
Roberto Brustolon	Membro	Presente
Jessica De Marco	Membro	Presente
Amapola Fairtlough	Membro	Presente in Videoconferenza
Elisa Dauru'	Membro	Assente Giustificato
Manolo Rocca	Membro	Presente
Giuseppe Dorigo	Membro	Presente
Fiorenza De Col	Membro	Assente Giustificato

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa Zaccaria Luana.

Il Dott. De Pellegrin Camillo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento della Responsabile del Servizio Finanziario la quale spiega che la tariffa Tari deve coprire tutti i costi di gestione; quest'anno il PEF è stato effettuato dal Consiglio di Bacino, indica l'importo del PEF ed in particolare la quota fissa e la quota variabile. Precisa che il PEF è aumentato di circa 36.000 € e tale carico tributario si è cercato di bilanciarlo tra gli utenti. C'è stato un aumento della quota fissa e una diminuzione della quota variabile;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, Legge n. 147/2013 "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- ai sensi dell'art. 1, comma 682, Legge 147/2013 "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 1. i criteri di determinazione delle tariffe;
 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 Legge n. 147/2013 "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la Legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della

gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif che ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) stabilendo le componenti tariffarie ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, con l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ed omogeneizzare le condizioni a livello nazionale;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif che ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, introducendo l'orizzonte temporale quadriennale e non più annuale per l'elaborazione del piano economico finanziario; questo metodo prevede un'attività di revisione biennale obbligatoria del piano economico finanziario per il biennio 2024 – 2025 in cui i costi sono riallineati ai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);
- la Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif che ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
 - gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/RIF, sono stati approvati con determina n. 1/2026/DTAC da parte dell'Autorità;
- con Deliberazione ARERA n. 480/2025/R/rif sono stati quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario sulla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti per la determinazione del limite di crescita annuale delle entrate tributarie;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Dolomiti per il ciclo integrato dei rifiuti n. 8 del 14 luglio 2026 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Val di Zoldo per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (ΣTV) per l'anno 2026 pari a euro 585.594,00;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 26 marzo 2022, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 26.04.2023, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo regolatorio 2026-2029, elaborato sulla base dei costi di esercizio sostenuti dal Comune di Val di Zoldo e dei costi forniti dai gestori del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e di pulizia delle strade, secondo i criteri e le disposizioni regolatorie stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, e redatto secondo lo schema tipo predisposto dalla medesima Autorità, espone, per l'anno 2026, un costo complessivo del servizio, al lordo delle detrazioni, pari a € 586.965,00, di cui € 430.237,00 riferiti alla componente variabile ed € 156.728,00 alla componente fissa;

CONSIDERATO, altresì, che, tenuto conto delle detrazioni previste dal PEF per complessivi € 1.371,00, le entrate tariffarie di riferimento ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 ammontano complessivamente a € 585.594,00, di cui € 430.237,00 riferiti alla componente variabile ed € 155.357,00 alla componente fissa;

RISCONTRATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA l'allegata scheda di determinazione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 1), determinate sulla base del piano economico finanziario 2026-2029 approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Dolomiti per il ciclo integrato dei rifiuti n. 8 del 14 luglio 2026 e delle banche dati delle utenze al mese di giugno 2026, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2026, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali: la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta, per la parte variabile, calcolando in via induttiva la quantità di rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd, che si allinea alle percentuali per utenze non domestiche e domestiche, e per la parte fissa sulla base delle superfici;

PRESO ATTO che :

- la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;
- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche contenuti nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;
- che nell'anno 2026 l'Ente non si avvale della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui

rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”;

RICHIAMATO l'atto del Presidente della Provincia di Belluno n. 172 del 21 ottobre 2025 che conferma per l'anno 2026 nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 1) alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025, entrato in vigore il 28.03.2025, ha dettato principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, introducendo dal 01.01.2025 il cosiddetto "bonus sociale per i rifiuti" cioè una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE fino a 9.350 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera n. 133/2025 ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM n. 24 citato;

CONSIDERATO che con Delibera n. 133/2025 ARERA all'art. 2 dispone in particolare che:

- " A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva”;
- " La componente UR3, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti”;

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione Energia, Reti e ambiente (ARERA) con deliberazione n. 355/2025/R/rif e TUBR (Testo Unico Bonus Rifiuti) aggiornata con deliberazione 123/2026/R/rif ha definito Le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale rifiuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 817 c.c. che definisce pertinenza la cosa che è caratterizzata dall'oggettiva destinazione a servizio od ornamento di altra cosa e dalla volontà del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose medesime, si stabilisce che l'unità immobiliare identificata come pertinenza sarà sottoposta alle stesse condizioni dell'unità immobiliare principale;

CONSIDERATO che il Regolamento TARI è stato da ultimo approvato con propria deliberazione n. 8 del 09/02/2023;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

POSTA in votazione dal Presidente la proposta di deliberazione in oggetto non essendo pervenute richieste di intervento;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

- 1) **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026, articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, come risultanti dall'allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che le tariffe TARI approvate con il presente provvedimento sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario 2026-2029, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Consiglio di Bacino Dolomiti per il ciclo integrato dei rifiuti n. 8 del 14 luglio 2026, elaborato ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, e assicurano, in via previsionale, la copertura delle entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2026, pari a complessivi € 585.594,00;
- 4) **DI DARE ATTO** che il PEF 2026 evidenzia un costo complessivo del servizio, al lordo delle detrazioni, pari a € 586.965,00, di cui € 430.237,00 riferiti alla componente variabile ed € 156.728,00 alla componente fissa, e che, tenuto conto delle detrazioni previste dal PEF per complessivi € 1.371,00, le entrate tariffarie di riferimento da considerare ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2026 ammontano a € 585.594,00, di cui € 430.237,00 per la componente variabile ed € 155.357,00 per la componente fissa;
- 5) **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura vigente per l'anno 2026, pari al 5%, secondo quanto comunicato dalla Provincia di Belluno, e secondo le modalità di versamento previste dalla normativa vigente;
- 6) **DI STABILIRE**, per l'anno 2026, le seguenti scadenze per il versamento della TARI:
 - 16 ottobre 2026: prima rata;
 - 16 dicembre 2026: seconda rata;
- 7) **DI DARE ATTO** che il bonus sociale rifiuti e la relativa componente perequativa sono applicati secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), senza necessità di ulteriori disposizioni comunali in ordine ai requisiti e alle modalità di riconoscimento dell'agevolazione;
- 8) **DI DARE ATTO** che il trattamento delle pertinenze ai fini TARI resta disciplinato dalle disposizioni del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI e dalla normativa vigente;
- 9) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;

- 10) **DI DARE ATTO** che il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Con successiva e separata votazione eseguita in merito in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nessuno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara questa delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Camillo De Pellegrin
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Luana Zaccaria
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ilca De Fanti
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Luana Zaccaria
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)